



Vademecum sull'attività di Odontotecnico

Cosa fare per aprire e gestire un laboratorio in Italia

A cura di CNA Interpreta e in collaborazione con CNA SNO





Prima edizione: Maggio 2016

Edizione a cura di: CNA Interpreta

I testi sono originali ed appositamente realizzati da Interpreta srl per la creazione di questo Vademecum.

Le immagini riprodotte sono state prese da banche dati "free download" liberamente accessibili su Internet, sulle immagini originali non sono riportati estremi che consentano di identificare "chi, come, dove e quando sono state realizzate", pertanto, nulla è né sarà dovuto a chiunque avanzi diritti passati, presenti e futuri (Legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 87 e sgg.).

INDICE

Norme di riferimento	3
Breve profilo professionale	3
I dispositivi medici e le norme igienico sanitarie	6
PUBBLICITÀ SANITARIA: IL REGIME DI PUBBLICITÀ DEI DISPOSITIVI MEDICI	7
Aspetti fiscali	9
FORMA D'IMPRESA	9
REGIMI FISCALI APPLICABILI.....	9
ADEMPIMENTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.....	11
ADEMPIMENTI AI FINI DELL'IRAP	12
STUDI DI SETTORE	12
ADEMPIMENTI AI FINI IVA.....	13
Aspetti giuslavoristici	16
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI.....	16
GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.....	17
Aspetti di salute e sicurezza sul lavoro e di ambiente	22
Aspetti di Salute e Sicurezza sul lavoro	24
IMPRESSE INDIVIDUALI CON LAVORATORI E SOCIETÀ	24
IMPRESSE INDIVIDUALI, ANCHE FAMILIARI, SENZA LAVORATORI	34
Aspetti ambientali.....	36
Rifiuti	37
Scarichi idrici.....	38
Emissioni in atmosfera	39
Inquinamento acustico.....	39
ASPETTI DI PRIVACY.....	40

Norme di riferimento

Regio Decreto 31 Maggio 1928, n. 1334

Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie"

Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria"

Decreto Legislativo 24 Febbraio 1997, n. 46 "attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici"

Direttiva 93/42/CEE – circolare ministeriale "dispositivi dentali su misura: adempimenti del settore odontoiatrico ed odontotecnico"

Breve profilo professionale

L'odontotecnica è la professione con la quale si raggiungono le conoscenze per procedere alla costruzione di protesi dentarie fisse e mobili e altri apparecchi ortodontici su misura. È definita come l'insieme delle tecniche che permettono di preparare apparecchi dentari, specialmente protesi.

L'odontotecnico è quindi colui che sui modelli ottenuti dalle impronte fornite dagli odontoiatri costruisce protesi dentarie di qualsiasi tipo impiegando i materiali utilizzati in odontotecnica. Le impronte fornite all'odontotecnico devono essere accompagnate da una prescrizione che riporta il tipo di protesi da eseguire, il materiale da impiegare e tutte le informazioni di progettazione necessarie alla realizzazione del manufatto.

Secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge 1334/28, gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dagli odontoiatri e protesi dentarie, con l'indicazione del tipo di protesi. E' in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata.

Innanzitutto è necessario il possesso di un diploma professionale di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso Istituti Professionali

Per poter esercitare la professione di odontotecnico sia come dipendente che come titolare di laboratorio bisogna diplomarsi. Il corso di studi per odontotecnici è di cinque anni. Per esercitare la professione in forma autonoma o per accedere a qualsiasi corso di laurea lo

Vademecum sull'attività di Odontotecnico

studente, dovrà sostenere un esame per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione odontotecnica e uno per ottenere il diploma di maturità professionale.

Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o malata.

L'odontotecnico, titolare del laboratorio odontotecnico, è colui che costruisce la protesi dentaria che il medico dentista vi inserirà in bocca.

Allo stato attuale l'odontotecnico è inserito nelle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

I requisiti per l'apertura di un laboratorio odontotecnico come impresa artigiana sono:

- maggiore età;
- requisiti professionali;
- concessione dell'agibilità dei locali adibiti a laboratorio;
- iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane presso la locale Camera di Commercio;
- attribuzione della Partita IVA;
- iscrizione all'INAIL e all'INPS;
- iscrizione e registrazione nell'elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura presso il Ministero della Salute.

Aggregazioni d'impresa

Il sistema d'impresa in Italia è prevalentemente sviluppato sotto forma di aziende di piccole dimensioni; gli imprenditori proprio per questa sua caratteristica, hanno interesse a promuovere l'aggregazione tra imprese, soprattutto per poter competere nel contesto economico. Infatti l'aggregazione consente di beneficiare di maggiori competenze, e di un mercato clientelare più vasto.

In generale le forme di aggregazione previste sono:

Laboratorio condiviso: È un accordo tra due o più Odontotecnici che decidono di condividere lo stesso laboratorio, mantenendo la propria autonomia imprenditoriale.

Vademecum sull'attività di Odontotecnico

Le soluzioni possono essere diverse, la più comune prevede che un odontotecnico, titolare di un Laboratorio, concede in uso una parte dei propri locali nei quale svolge l'attività, ad un altro odontotecnico, in possesso dei requisiti professionali, affinché questi eserciti, in piena autonomia, la propria attività.

Reti d'impresa : Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Consorzi: I contratto di consorzio (art. 2602 e seguenti del c.c.) è quello con il quale più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

ATI (associazioni temporanee di imprese): anche dette riunioni temporanee di imprese o raggruppamenti temporanei di imprese rappresentano un accordo di cooperazione occasionale e temporanea fra più aziende senza che le stesse costituiscano un'organizzazione comune. Con l'ATI, le imprese s'impegnano a realizzare congiuntamente un'opera complessa che, in quanto tale, va oltre le capacità operative di ciascuna di esse, opera che per le sue caratteristiche può essere scomposta nell'esecuzione, beneficiando di più prestazioni specialistiche ognuna delle quali viene resa dall'azienda partecipante all'ATI (artt. 20-23 bis della L.584/77).

UNO SGUARDO ALL'UNIONE EUROPEA

La professione di odontotecnico è presente ed è regolamentata in molti Paesi europei. La libera circolazione è garantita dalle norme del Decreto Legislativo n. 115 del 1992, successivamente modificato dal Decreto Legislativo n. 277 del 2003.

I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo professionale dell'area sanitaria in Italia e vogliono esercitare la professione in un altro Paese comunitario devono presentare domanda di riconoscimento del titolo all'autorità competente del Paese estero.

Coloro che hanno conseguito all'estero un titolo professionale dell'area sanitaria e intendono esercitare la professione in Italia, devono presentare al Ministero della Salute italiano una richiesta di riconoscimento del titolo, utilizzando gli appositi modelli scaricabili direttamente dalla pagina del sito del Ministero della Salute.

I dispositivi medici e le norme igienico sanitarie

Il settore odontotecnico risulta direttamente coinvolto dalla Direttiva CEE 93/42, recepita dall'Italia con il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1997 n. 46, che impone ai fabbricanti di dispositivi medici di immettere in commercio solo prodotti recanti la marcatura CE, se realizzati in serie, o con la dichiarazione del fabbricante se realizzati su misura.

Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Direttiva, per dispositivo medico si intende il dispositivo destinato dal fabbricante ad essere impiegato per finalità mediche.

I dispositivi medici su misura, quelli cioè fabbricati appositamente sulla base di una prescrizione medica e destinati ad essere utilizzati solo per un determinato paziente, non devono essere marcati CE; i fabbricanti di detti dispositivi sono obbligati, comunque, a redigere una specifica dichiarazione, denominata Dichiarazione di Conformità del Fabbricante alla direttiva 93/42 CEE, con le modalità previste dall'allegato VIII della direttiva.

Questo documento rappresenta l'evidenza oggettiva che sono stati rispettati i requisiti essenziali previsti dal D.Lgs 24 febbraio 1997 n. 46 e che quindi il dispositivo medico è stato fabbricato rispettando i criteri essenziali di sicurezza per il paziente, l'utilizzatore finale ed eventualmente terzi.

La registrazione dell'odontotecnico presso il Ministero della Sanità come "fabbricante di dispositivi su misura di tipo odontoiatrico" rappresenta una garanzia nei confronti della salute dell'utente finale.

I soggetti Fabbricanti e mandatari di dispositivi medici su misura con sede legale in Italia hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco tenuto dal Ministero della salute e di comunicare i dati relativi ai dispositivi medici su misura messi in commercio.

Chi può iscriversi

Nella banca dati dei dispositivi su misura possono iscriversi soltanto i fabbricanti e mandatari di "dispositivi medici su misura". Per dispositivo su misura si intende un dispositivo fabbricato appositamente, sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato e indicante, sotto la responsabilità del medesimo, le caratteristiche specifiche di progettazione del dispositivo destinato ad essere utilizzato solo per un determinato paziente già identificato.

A cosa serve l'iscrizione

Si tratta di un obbligo previsto dall'articolo 13, comma 1, e articolo 11 del Decreto Legislativo n. 46/1997, la cui inosservanza comporta la sanzione prevista dall'articolo 23, comma 4, dello stesso Decreto.

Vademecum sull'attività di Odontotecnico

Le informazioni raccolte alimentano una base dati la cui finalità è di permettere un controllo efficace da parte del Ministero della salute sul settore dei dispositivi medici su misura. Pertanto gli elenchi non hanno natura di “albi professionale” in quanto l’iscrizione nell’elenco non costituisce attestazione della qualifica posseduta, né si configura come autorizzazione dell’attività di fabbricazione (autorizzazione peraltro non prevista per il settore dei dispositivi medici). Inoltre l’iscrizione non ha attinenza ai profili di regolamentazione delle professionalità sanitarie per i quali è competente la Direzione generale delle professioni sanitarie

Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda viene assegnato un numero di iscrizione (ITCA) che non viene comunicato nominativamente all’interessato ma è pubblicato sul sito del Ministero della salute, nella sezione Elenchi dei fabbricanti di dispositivi medici su misura.

I richiedenti hanno pertanto l’onere di controllare periodicamente il sito web che viene aggiornato circa ogni quindici giorni.

In attesa che venga assegnato il numero ITCA il fabbricante o il mandatario possono operare avendo cura di specificare nella documentazione da loro predisposta “richiesta di registrazione presentata in data...”.

PUBBLICITÀ SANITARIA: IL REGIME DI PUBBLICITÀ DEI DISPOSITIVI MEDICI

Il primo provvedimento che si è occupato della pubblicità dei prodotti di interesse sanitario, seppur imponendone limiti allo scopo di tutelare i diritti dei consumatori è stato il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie. Sebbene non sia stato definito esattamente il concetto di pubblicità, il Regio Decreto del ‘34 ha subordinato la pubblicità di mezzi di prevenzione e cura delle malattie, medicinali, presidi medico-chirurgici, acque minerali ad autorizzazione da parte del Ministero della sanità.

Il successivo decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, attuativo della direttiva 84/450/CEE ha definito la pubblicità come qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi. Di conseguenza, è stata considerata pubblicità ingannevole qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente.

Solo con il Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e in particolare con l’articolo 21, è stato affrontato il tema dei dispositivi medici vietandone la pubblicità a tutti quelli che possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.

Vademecum sull'attività di Odontotecnico

Secondo tale disposizione, poi modificata nel 2002, per poter pubblicizzare i dispositivi medici è necessaria l'autorizzazione da parte di una Commissione del Ministero della salute costituita ad hoc: decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione alla pubblicità, la mancata comunicazione all'interessato di qualsiasi provvedimento da parte del Ministero della salute equivale a tutti gli effetti al rilascio della autorizzazione.

In un secondo tempo, il decreto del Ministro della salute 23 febbraio 2006 ha fornito una guida più dettagliata per l'applicazione della disciplina sulla pubblicità dei dispositivi medici rivolta al pubblico, chiarendo che non possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico:

- i dispositivi medici su misura;
- i dispositivi medici vendibili al pubblico su prescrizione di un medico in forza di una norma di legge, di regolamento o di un provvedimento del Ministero della salute;
- i dispositivi medici utilizzati obbligatoriamente con l'assistenza di un medico o di un altro professionista sanitario in forza di una norma di legge, di regolamento o di un provvedimento del Ministero della salute;
- i dispositivi medici che devono essere prescritti o scelti da un medico o che devono essere utilizzati con l'assistenza di un medico o di un altro professionista sanitario in base alla destinazione d'uso prevista dal fabbricante.

Con il provvedimento viene affermato per la prima volta che, per un prodotto la cui pubblicità è soggetta ad autorizzazione, la pubblicità istituzionale (intesa come quella non destinata a pubblicizzare un singolo prodotto, ma a qualificare positivamente l'immagine dell'impresa e l'intera gamma di prodotti) è esente dall'obbligo di autorizzazione, a condizione che nel messaggio non si vantino specifiche proprietà dei dispositivi medici richiamati.

Il 17 febbraio 2010 sono state emanate le Linee guida del Ministero della salute con cui sono stati forniti chiarimenti in merito ai contenuti ed alle modalità consentite per la diffusione attraverso i nuovi mezzi di comunicazione (numeri verdi, web, sms, mms, posta elettronica) dei messaggi pubblicitari relativi ad alcuni prodotti di interesse sanitario.

La pubblicità dei dispositivi medici deve favorire l'uso razionale dello stesso, per questo deve essere veritiera, corretta e non ingannevole e va riferita esclusivamente a quelli con il marchio CE ai sensi del D. Lgs. 46/97, i cui contenuti devono essere presenti anche negli stampati (etichette, istruzioni per l'uso) che accompagnano i dispositivi.

Da ultimo, il 28 marzo 2013 il Ministero della salute ha emanato ulteriori Linea guida sulla pubblicità sanitaria a modifica della circolare del 17 febbraio del 2010, per fornire agli operatori del settore alcune precisazioni in merito alle modalità consentite per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Aspetti fiscali

FORMA D'IMPRESA

L'attività di odontotecnico può essere esercitata in forma di impresa individuale, impresa familiare, società di persone o società di capitali.

L'impresa familiare è una impresa individuale, condotta da una persona fisica, nella quale uno o più familiari prestano, in modo continuativo, la propria attività di lavoro nell'impresa. Il titolare dell'impresa rimane l'unico soggetto con la qualifica di imprenditore mentre i familiari partecipanti sono considerati collaboratori. Ai fini dell'imposta sui redditi, il titolare attribuisce ai collaboratori una percentuale del reddito fiscale prodotto dall'impresa, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato dagli stessi, che non può superare il 49% del reddito d'impresa.

Le **società di persone** che esercitano attività commerciale possono essere società in nome collettivo (SNC) o società in accomandita semplice (SAS). Nelle SNC tutti i soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Nelle SAS, invece, solo i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente mentre, i soci accomandanti rispondono nei limiti della propria partecipazione al patrimonio della società. Ai fini dell'imposta sui redditi, gli utili vengono imputati a ciascun socio in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla effettiva percezione.

Per le **società di capitali**, la forma giuridica più utilizzata è quella della società a responsabilità limitata (SRL). La SRL è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali solamente nei limiti delle quote versate da ciascun socio. Ai fini dell'imposta sui redditi, è la società che assolve all'imposta (IRES) dovuta sul reddito fiscale prodotto nell'esercizio.

REGIMI FISCALI APPLICABILI

Regime forfettario

Il regime forfettario è il regime naturale per le imprese individuali che, nell'anno precedente, hanno realizzato ricavi non superiori a 30.000 euro, hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro per un importo non superiore a 5.000 euro, hanno un costo complessivo di beni strumentali (al lordo degli ammortamenti), al 31 dicembre, non superiore a 20.000 euro.

Le imprese che hanno i requisiti per applicare il regime forfettario possono uscire da tale regime e applicare il regime delle imprese minori o il regime ordinario, esercitando apposita opzione.

Vademecum sull'attività di Odontotecnico

I contribuenti che adottano il regime forfetario non addebitano iva e non possono detrarsi l'iva assolta sugli acquisti, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta dei registri iva e delle scritture contabili, liquidazioni e versamenti dell'iva, presentazione della dichiarazione annuale iva, applicazione degli studi di settore, presentazione dichiarazione irap.

Il reddito fiscale è determinato forfetariamente nella misura del 67% dei ricavi percepiti nell'esercizio. Sul reddito così determinato è dovuta una imposta sostitutiva dell'Irpef e addizionali regionale e comunale pari al 15%.

Per i primi cinque anni dall'inizio dell'attività, la percentuale dell'imposta sostitutiva è pari al 5% (in luogo del 15%) a condizione che nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività non sia stata esercitata attività artistica, professionale o di impresa e che l'attività esercitata nel regime forfetario non costituisca in mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

I contribuenti in regime forfetario possono inoltre optare per un regime agevolato anche ai fini del versamento dei contributi previdenziali.

Regime semplificato delle imprese minori

Il regime delle imprese minori è il regime naturale per coloro che, non avendo i requisiti per il regime forfetario, nell'esercizio precedente realizzano ricavi non superiori a 400.000 euro, se l'attività svolta è di prestazione di servizi, o di 700.000 euro per le altre attività. Dal momento che l'odontotecnico realizza protesi su commissione o effettua le relative riparazioni, la sua attività rientra tra quelle di prestazioni di servizio e deve quindi fare riferimento al limite dei 400.000 €.

Dette imprese possono applicare il regime ordinario esercitando apposita opzione.

Il reddito è determinato sottraendo dai ricavi di competenza dell'esercizio i costi inerenti l'attività ammessi in deduzione dalla normativa fiscale.

L'iva è determinata secondo le regole ordinarie previste dal decreto Iva n.633/72.

I registri obbligatori sono:

- I registri Iva sui quali occorre annotare anche i costi e ricavi non soggetti ad Imposta (cd. fuori campo iva) come ad esempio il costo dei dipendenti e il valore delle rimanenze;
- Il registro dei beni ammortizzabili;

Regime ordinario

Vademecum sull'attività di Odontotecnico

Sono obbligati ad applicare il regime ordinario:

- Le società di capitali;
- Le imprese individuali e società di persone che hanno conseguito nell'esercizio precedente ricavi superiori a 400.000 euro, se esercitano attività di servizi, o 700.000 euro, se esercitano altre attività¹;
- Le imprese individuali e società di persone che hanno optato per il regime ordinario.

La determinazione del reddito d'impresa presuppone la tenuta della contabilità ordinaria² e la redazione del bilancio di esercizio al quale devono essere apportate le rettifiche previste dalla normativa fiscale

I registri obbligatori sono:

- Registri iva,
- Libro giornale,
- Libro degli inventari,
- Scritture ausiliarie (partitari o mastri),
- Registro dei beni ammortizzabili.

ADEMPIMENTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Entro il 30 settembre di ogni anno deve essere presentato il modello UNICO per dichiarare il reddito di impresa ed eventuali altri redditi.

Entro il 16 giugno di ogni anno devono essere versate le imposte sui redditi dovute a saldo per l'anno precedente e la prima rata di acconto per l'anno in corso. Detto termine può essere prorogato al 16 luglio pagando una maggiorazione dello 0,40% sulle somme dovute. Le imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto possono essere versate con rate mensili di pari importo entro il mese di novembre.

Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere versata la seconda rata d'acconto delle imposte sui redditi per l'anno in corso.

¹ L'odontotecnico normalmente realizza protesi su commissione o effettua le relative riparazioni, conseguentemente la sua attività rientra tra quelle di prestazioni di servizio che comporta di dover fare riferimento al limite dei 400.000 €.

² Annotazione in ordine cronologico di tutte le operazioni economiche compresi i movimenti finanziari (cassa, banca, incassi e pagamenti)

ADEMPIMENTI AI FINI DELL'IRAP

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) si applica sul valore della produzione netta derivante dalla attività esercitata nel territorio della regione. La base imponibile dell'IRAP per le imprese individuali e le società di persone è data dalla differenza tra i ricavi dell'esercizio e i costi sostenuti per l'acquisto di materie prime, di servizi, di locazione dei beni e degli ammortamenti dei beni strumentali. Per le società di capitali la base imponibile è data dalla differenza del valore della produzione e i costi della produzione, al netto dei costi del personale dipendente e degli interessi passivi, risultanti da bilancio.

Entro il 30 settembre di ogni anno deve essere presentata la dichiarazione IRAP.

Entro il 16 giugno di ogni anno deve essere versata l'Irap dovuta a saldo per l'anno precedente e la prima rata di acconto per l'anno in corso. Detto termine può essere prorogato al 16 luglio pagando una maggiorazione dello 0,40% sulle somme dovute. Le imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto possono essere versate con rate mensili di pari importo entro il mese di novembre.

Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere versata la seconda rata d'acconto dell'Irap per l'anno in corso.

STUDI DI SETTORE

Gli studi di settore sono elaborati ed aggiornati ogni tre anni mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, e consentono di stimare i ricavi che possono essere attribuiti all'impresa in situazione di normalità. Conseguentemente lo studio di settore viene utilizzato dall'Amministrazione finanziaria quale ausilio all'attività di controllo.

Per l'attività di cui al codice Ateco 32.50.20 relativo alla "fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)" lo studio attualmente vigente è il WD34U.

In sede di formazione della dichiarazione fiscale di Unico, cui deve essere allegato il modello dello studio di settore citato, il contribuente verifica il suo posizionamento rispetto alla "congruità" (il contribuente è congruo se i ricavi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio) e alla "coerenza" (che misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività e che, per lo studio in WD34U, i principali sono: la marginalità per addetto, la durata media delle scorte, la resa del capitale, ecc.).

Qualora non congrua l'impresa può decidere di adeguare i propri ricavi allineandoli al livello stimato dallo studio. In tale caso l'impresa, sempreché coerente, ottiene i vantaggi previsti per i soggetti congrui e coerenti dal "sistema premiale" (impossibilità di essere accertati in

base a strumenti di natura analitico-induttiva, riduzione di un anno dei termini di accertamento e innalzamento ad 1/3 della soglia di applicazione dell'accertamento sintetico, meglio conosciuto come redditometro).

ADEMPIMENTI AI FINI IVA

La realizzazione, su commissione del medico, e la riparazione di protesi dentarie, è una attività esente da Iva. Tali prestazioni infatti, sono rese nell'esercizio di arti e professioni sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie citate nell'art. 10, n. 18 del DPR 633/72.

Fatturazione

Per le prestazioni effettuate esiste l'obbligo di emettere la fattura.

La fattura può essere emessa nei termini concordati con il cliente ma comunque non oltre il momento del pagamento. Sulla fattura, in luogo dell'imposta, deve essere apposta l'annotazione "operazione esente da iva ai sensi dell'art. 10, n. 18, DPR 633/72". Se di importo superiore a 77,47 euro, sulla fattura deve apposta la marca da bollo pari a 2 euro.

Nel caso in cui vengano inviati dei beni a laboratori terzi a scopo di lavorazione, per vincere la presunzione di vendita senza fattura, è necessario emettere un documento di consegna (DDT) da cui risultino le generalità del mittente, del destinatario e dell'eventuale incaricato del trasporto (vettore), la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni consegnati e la causale del trasferimento (es: conto lavorazione). La riconsegna del bene lavorato deve risultare da apposito DDT di reso. In alternativa è possibile istituire un apposito registro di carico e scarico sul quale, nel momento della consegna, si registra il carico annotando gli stessi dati richiesti per il DDT; quando i beni vengono resi dopo la lavorazione occorrerà registrare lo scarico dei beni resi lavorati.

Liquidazione periodica iva

La liquidazione periodica iva è un adempimento obbligatorio anche se l'attività dell'odontotecnico è esente dall'Iva quindi, generalmente, non si determina né un debito né un credito Iva periodico.

L'effettuazione di una attività esente da Iva, infatti, comporta l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti che, di conseguenza, costituisce un costo deducibile dal reddito d'impresa.

Potrebbero esserci tuttavia situazioni in cui si genera un debito Iva come, per esempio, nel caso in cui nel periodo di riferimento siano stati effettuati acquisti soggetti all'inversione contabile (cd. *reverse charge*) od operazioni imponibili occasionali.

Vademecum sull'attività di Odontotecnico

La liquidazione periodica Iva può avere cadenza mensile o cadenza trimestrale. La cadenza trimestrale può essere adottata, mediante opzione, se il volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente è non superiore a 400.000 euro³. L'opzione per la liquidazione trimestrale dell'iva comporta il pagamento degli interessi pari all'1% sull'iva dovuta per il periodo.

Acquisti di servizi soggetti al reverse charge (es: pulizie, manutenzioni impianti)

Per gli acquisti di prestazioni di pulizia, di installazione e manutenzione di impianti e altri interventi di manutenzione negli edifici, il versamento dell'iva all'erario è effettuato dal cliente soggetto passivo iva mediante l'integrazione con l'iva della fattura ricevuta e l'annotazione della stessa sia nel registro vendite che nel registro acquisti (cosiddetto *reverse charge*). Poiché l'attività di odontotecnico (esente art. 10) non consente la detrazione dell'iva assolta sugli acquisti, l'imposta relativa alla fattura annotata nel registro vendite confluisce nella liquidazione periodica quale Iva dovuta e deve essere interamente versata alla scadenza relativa al versamento periodico.

Acquisti intracomunitari di beni e servizi

Per poter effettuare acquisti intracomunitari di beni e servizi è necessario che il contribuente sia iscritto nell'elenco VIES presso l'Agenzia delle entrate. L'iscrizione al VIES si ottiene presentando istanza all'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle entrate, prima di effettuare l'acquisto intracomunitario.

Nel caso siano effettuati acquisti intracomunitari di beni o di servizi, l'odontotecnico è obbligato ad integrare con l'iva la fattura ricevuta, ad annotare tale fattura nel registro Iva vendite e nel registro Iva acquisti (reverse charge) e a fare confluire l'iva nella liquidazione periodica. Poiché l'attività di odontotecnico (esente art. 10) non consente la detrazione dell'iva assolta sugli acquisti, l'imposta relativa alla fattura annotata nel registro vendite confluisce nella liquidazione periodica quale Iva dovuta e deve essere interamente versata alla scadenza relativa al versamento periodico.

L'odontotecnico, deve inviare l'elenco Intrastat all'Agenzia delle dogane entro i termini previsti, per comunicare gli acquisti di beni e servizi intracomunitari.

Dichiarazione Iva annuale

Se nel corso dell'anno solare sono effettuate esclusivamente operazioni attive esenti, non c'è obbligo di presentare la dichiarazione annuale dell'iva.

³ Per i soggetti che esercitano una attività di prestazione di servizi il limite è di 400.000 euro, per i soggetti che esercitano altre attività il limite è di 700.000 euro. Dal momento che l'odontotecnico realizza protesi su commissione o effettua le relative riparazioni, la sua attività rientra tra quelle di prestazioni di servizio.

Vademecum sull'attività di Odontotecnico

Si segnala che la presenza, nel corso dell'anno, di acquisti per i quali si applica il *reverse charge* comporta l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

L'obbligo di presentare la dichiarazione Iva sussiste anche in presenza di operazioni attive imponibili occasionali.

La dichiarazione annuale dell'Iva si presenta in forma autonoma entro il 28 febbraio di ogni anno oppure in forma unificata, assieme al modello Unico, entro il 30 settembre di ogni anno.

Spesometro

Entro il 10 aprile (se periodicità iva mensile) o il 20 aprile (se periodicità iva trimestrale) di ogni anno, deve essere inviata telematicamente la "comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva" (spesometro/elenco clienti fornitori) relativamente alle operazioni iva di acquisto e vendita registrate nell'anno precedente.

Black list

Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato operazioni attive o passive con operatori economici residenti in paesi black list (paesi a fiscalità privilegiata) per un importo annuale superiore a 10.000 euro, entro lo stesso termine indicato per lo spesometro, deve essere inviata telematicamente la comunicazione black list per comunicare le operazioni annotate nell'anno precedente.

Aspetti giuslavoristici

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Soggetti tutelati

L'imprenditore artigiano che svolge l'attività di odontotecnico ha l'obbligo di assicurarsi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a condizione che presti la propria opera manuale ed in via abituale nella propria impresa.

L'obbligo sussiste anche per gli eventuali collaboratori familiari dell'artigiano ovvero dei soci in caso di società, sempre a condizione che la prestazione sia resa con le suddette caratteristiche.

La copertura assicurativa all'INAIL è obbligatoria anche per i lavoratori dipendenti o parasubordinati (Collaborazioni coordinate continuative) eventualmente impiegati nell'impresa.

Posizione assicurativa

Il rapporto assicurativo deve essere obbligatoriamente instaurato e gestito presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), attraverso l'apertura di una specifica posizione assicurativa (Denuncia d'esercizio), da effettuarsi prima dell'inizio dell'effettivo svolgimento dell'attività.

Ogni variazione successiva alla presentazione della denuncia di esercizio deve essere denunciata all'Istituto nei 30 giorni successivi al suo verificarsi (modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione, cessazione delle lavorazioni, variazione del numero di artigiani assicurati, della ragione sociale o del legale rappresentante ecc.).

La copertura assicurativa contempla tutti i rischi connessi alla realizzazione delle protesi dentali.

Premio dovuto

Per ogni artigiano assicurato è dovuto il pagamento di un premio annuo (Premio Speciale Unitario) pari ad euro 81.00 per l'anno 2016. Il premio è frazionabile in 12° in relazione al numero di mesi in cui l'artigiano è stato assicurato.

Per i lavoratori dipendenti o parasubordinati, il premio si determina applicando il tasso del 12 per mille sulla retribuzione erogata ai dipendenti o sul corrispettivo pagato nel caso dei collaboratori coordinati continuativi. Il premio dovuto per i lavoratori dipendenti è a completo carico del datore di lavoro artigiano mentre per i collaboratori viene ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente.

Il versamento del premio va effettuato entro il 16 febbraio di ogni anno (Autoliquidazione dei premi INAIL), in un'unica soluzione ovvero tramite quattro rate trimestrali gravate dagli interessi di dilazione, da versarsi entro il 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre.

Il mancato o tardato pagamento dei premi dovuti comporta l'applicazione delle sanzioni civili previste dalla norma.

Infortunio sul lavoro

In caso di infortunio che abbia comportato l'interdizione assoluta al lavoro per un periodo superiore a tre giorni, l'artigiano deve inoltrare la relativa denuncia all'INAIL entro due giorni da quello in cui l'evento si è verificato.

L'omessa o tardata denuncia comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa se il soggetto infortunato è diverso dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (es. lavoratore dipendente), ovvero la sola perdita del diritto all'indennità di temporanea per i giorni antecedenti l'inoltro della denuncia, nel caso in cui il soggetto infortunato sia il titolare/legale rappresentante dell'impresa.

Nel caso in cui il titolare artigiano sia il soggetto infortunato e si trovi nell'impossibilità di provvedervi, l'obbligo di denuncia si intende assolto con l'invio del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che ha prestato l'assistenza.

L'istituto provvederà ad erogare all'artigiano infortunato un'indennità temporanea giornaliera corrispondente per l'anno 2016 ad euro 28,61 dal 4° al 90° giorno di inabilità al lavoro, ed euro 35,76 dal 91° giorno fino a guarigione.

GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Instaurazione del rapporto di lavoro

L'impiego di lavoratori dipendenti non necessita di autorizzazioni particolari.

E' tuttavia necessario comunicarne l'assunzione al Centro per l'impiego prima dell'inizio dell'attività lavorativa, tramite la compilazione telematica del Mod. UniLav.

In caso di mancata comunicazione il lavoratore viene considerato in "nero" e l'azienda viene sanzionata con la c.d. "maxi sanzione per lavoro in nero", che consiste in una sanzione amministrativa, per ogni lavoratore irregolare, che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo 36.000 euro, in relazione al numero di giorni di effettivo lavoro. La sanzione viene applicata al titolare dell'impresa ovvero ad ognuno dei soci responsabili del personale. Nei casi più gravi la presenza di personale in "nero" sul luogo di lavoro può comportare anche la sospensione dell'attività aziendale fino alla regolarizzazione dello stesso.

Tipologie contrattuali

I lavoratori dipendenti possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, con orario di lavoro a tempo pieno o part-time.

Il contratto a tempo determinato non può avere con lo stesso lavoratore una durata superiore, anche per sommatoria di più contratti, a 36 mesi. In tale periodo il rapporto è prorogabile fino ad un massimo di cinque volte.

L'instaurazione di contratti a termine è soggetta al rispetto dei limiti numerici fissati dal contratto collettivo di lavoro applicato.

Lettera d'assunzione

Al lavoratore va consegnata la lettera d'assunzione (contratto individuale di lavoro) che contiene tutti gli elementi del rapporto di lavoro (data di assunzione, luogo di lavoro, qualifica, livello di inquadramento, periodo di prova, retribuzione, ecc....). Copia della lettera firmata dal lavoratore va conservata in azienda.

Contratto collettivo di lavoro

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile alle aziende odontotecniche associate a CNA è quello dell'Area Meccanica, settore Odontotecnica.

Nel contratto sono disciplinati tutti gli aspetti inerenti la gestione del personale dipendente (classificazione del personale, permessi, congedi, provvedimenti disciplinari, ecc.), nonché i trattamenti retributivi (voci retributive, minimi tabellari, indennità di trasferta, assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, ecc.).

Si evidenziano in particolare i seguenti aspetti.

Il contratto regola anche l'apprendistato professionalizzante, che consente di assumere lavoratori a tempo indeterminato per lo svolgimento di un periodo di apprendistato della durata minima di sei mesi e massima di 5 anni, per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali.

La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario è fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Diverse distribuzioni dell'orario settimanale possono essere definite a livello aziendale tra imprese e lavoratori.

Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di 160 ore retribuite, pari a 4 settimane.

L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica pari a 173 ore di retribuzione globale di fatto.

Registrazioni obbligatorie

Le ore di lavoro svolte dal personale dipendente e la retribuzione maturata mensilmente vanno registrate sul Libro Unico del Lavoro (L.U.L.), entro il 30 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

Copia del LUL può essere rilasciata al lavoratore quale cedolino paga mensile.

Adempimenti contributivi

L'impresa è tenuta ad aprire un'apposita posizione contributiva all'INPS per la gestione del personale dipendente, da effettuarsi in tempo utile per il versamento dei contributi dovuti (giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento), esclusivamente con modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

- a) nei casi di avvio dell'attività dell'impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente, mediante la Comunicazione Unica al registro delle imprese;
- b) nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all'avvio dell'attività dell'impresa, mediante la comunicazione unica ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi online dell'Istituto.

I contributi previdenziali ed assistenziali dovuti mensilmente, sia per la quota a carico dei lavoratori, sia per quella a carico del datore di lavoro, vanno versati all'INPS con Mod. F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono. Entro il termine dello stesso mese va inoltrata telematicamente all'INPS la denuncia mensile relativa ai lavoratori dipendenti denominata UNIEMENS, che contiene tutti i dati previdenziali e contributivi inerenti la prestazione resa, anche ai fini pensionistici.

Adempimenti fiscali

Il datore di lavoro ha l'obbligo di operare ai fini fiscali come sostituto d'imposta. Egli provvede pertanto a:

- trattenere mensilmente dalla busta paga del lavoratore, le ritenute IRPEF dovute dallo stesso e a versarle all'erario tramite mod. F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la retribuzione viene effettivamente pagata al lavoratore;
- consegnare entro il 28 febbraio (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta in caso di cessazione del rapporto di lavoro) dell'anno successivo a quello cui si riferisce, la Certificazione Unica (C.U.) inerente i redditi di lavoro dipendente, equiparato o assimilato, erogati al lavoratore;
- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il termine stabilito annualmente allo scopo, i dati della C.U. e il Mod. 770, che contiene il riepilogo delle somme e valori soggetti alle ritenute alla fonte corrisposte nell'anno.

Recesso dal contratto

Durante il periodo di prova, la cui durata è stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicato in azienda, ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza preavviso. Successivamente al superamento del periodo di prova, l'interruzione del rapporto deve essere comunicata nel rispetto del periodo di preavviso stabilito dal contratto collettivo di lavoro, pena l'erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso alla controparte.

Il lavoratore che intende presentare le proprie dimissioni deve farlo, a pena di nullità, per il tramite del servizio telematico appositamente predisposto all'interno del portale internet "Clic Lavoro".

La data di effettiva interruzione del rapporto di lavoro va comunicata al Centro per l'impiego entro 5 giorni.

Forme flessibili di lavoro

L'azienda può ricorrere anche a forme flessibili di lavoro quali:

- la **somministrazione di lavoro**, cioè il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione appositamente autorizzata, mette a disposizione di

un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore;

- il **lavoro accessorio** (c.d. buoni lavoro), cioè attività lavorative che possono essere svolte a favore di ciascuna impresa per compensi non superiori nello stesso anno ad euro 2.020 netti per ogni lavoratore (corrispondenti ad euro 2.693,33 lordi per l'impresa). Il valore nominale del buono orario corrisponde ad € 10,00 (€ 7.50 netti per il lavoratore). L'impresa acquista i buoni con modalità esclusivamente telematiche presso le rivendite autorizzate (INPS, tabaccai, banche popolari) e comunica all'INPS tramite i servizi telematici appositamente predisposti (Portale INPS e altri in via di definizione), il periodo e il luogo dove la prestazione dovrà essere resa, prima che questa inizi effettivamente. A prestazione eseguita il datore di lavoro consegna sottoscrive i buoni e li consegna al lavoratore per la riscossione. I buoni lavoro non possono essere utilizzati per prestazioni da rendersi nell'ambito di appalti di opere o servizi;

- il **distacco** dei lavoratori. Tale ipotesi si configura quando un datore di lavoro pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Ciò può avvenire solo a condizione che il distacco sia finalizzato a soddisfare uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante. In caso contrario, il distacco non è ammesso ed è sanzionato con l'applicazione di una sanzione amministrativa sia al soggetto distaccante che all'utilizzatore. Inoltre, il lavoratore può agire in sede giudiziale per la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.

Nel corso del distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo dovuto al lavoratore distaccato.

Se il distacco avviene tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete di impresa (L. n.33/2009), l'interesse del distaccante sorge automaticamente in forza dell'operato della rete.

Tirocini formativi

Una ulteriore particolare forma di lavoro è costituita dai tirocini formativi.

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato.

Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l'ente promotore (università, scuole superiori - pubbliche e private - provveditorati agli studi, agenzie per l'impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, ecc.) e l'impresa ospitante, corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

Sono definiti tirocini "non curriculari", quelli finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in un ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro. La durata di tali tirocini va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 24 mesi per i disabili.

Vademecum sull'attività di Odontotecnico

Al tirocinante è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni (INAIL) e per responsabilità per danni verso terzi. Gli oneri delle garanzie assicurative possono essere anche a carico delle Regioni e province autonome.

Pur non costituendo un rapporto lavorativo, i tirocini sono soggetti all'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego da parte del soggetto ospitante.

E' inoltre previsto il riconoscimento di una indennità minima per le attività svolte dal tirocinante, non inferiore a 300 euro lordi mensili, elevabili dalle Regioni, la cui mancata corresponsione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.000,0 a un massimo di € 6.000,00).

Aspetti di salute e sicurezza sul lavoro e di ambiente

Le attività svolte nei laboratori odontotecnici, espongono i lavoratori a diversi fattori di rischio che possono causare infortuni e/o malattie professionali, nonché impatti sull'ambiente esterno.

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di odontotecnico presenta fattori di rischio connessi ad esempio all'utilizzo di sostanze chimiche pericolose (es. acidi, resine, ecc.), all'uso di macchine e attrezzature che possono comportare rischi per la sicurezza (es. tagli, abrasioni, ecc.) ma possono derivare anche dall'organizzazione del lavoro (disergonomia delle postazioni di lavoro, ritmi di lavoro, ecc.), dall'ambiente di lavoro (illuminazione, microclima, inquinanti aerodispersi, ecc.), ecc.

Per quanto riguarda gli impatti ambientali i laboratori odontotecnici non presentano, generalmente, pericoli particolarmente rilevanti: i principali aspetti riguardano la presenza di emissioni in atmosfera, la produzione di rifiuti e la gestione degli scarichi idrici.

Al fine di rispettare le norme che tutelano l'ambiente e l'integrità psicofisica degli operatori è necessario esaminare le fasi di lavorazione che caratterizzano l'attività di odontotecnico.

Un laboratorio odontotecnico può presentare caratteristiche estremamente variabili, in funzione delle dimensioni complessive del laboratorio, del numero degli addetti, delle lavorazioni eseguite, della collocazione dell'attività (centri storici, zone artigianali, ecc.).

Malgrado ciò, l'attività si presenta in modo pressoché identico per tipologia di macchine, attrezzature e sostanze.

Sulla base delle principali lavorazioni, proponiamo nella tabella sottostante uno schema riassuntivo dei principali rischi e pericoli che possono comportare conseguenze negative per la salute e sicurezza degli operatori o per l'ambiente esterno.

Tali fattori di rischio e di pericolo verranno approfonditi nei paragrafi successivi, al fine di suggerire i comportamenti corretti da adottare.

Vademecum sull'attività di Odontotecnico

Fase di lavorazione	Aspetti sicurezza e salute		Aspetti ambiente
	Rischi per fase di lavorazione	Rischi trasversali	Rischi per fase di lavorazione
Sanificazione (disinfezione) di impronte e protesi con sostanze adeguate (che possono giungere al laboratorio non sempre correttamente disinfettate e/o sterilizzate da parte dello studio odontoiatrico)	Esposizione sostanze pericolose (agenti chimici) Esposizione agenti biologici (es. epatite B, C, HIV, ecc.)	Rischi da ambienti di lavoro: - Illuminazione - Microclima - Spazi insufficienti, - Segnaletica - ecc. Rischi da organizzazione del lavoro: - Ritmi accelerati	Emissioni in atmosfera Rifiuti
Sala lavoro a banco: <ul style="list-style-type: none"> • Modellazione (compresa sala gessi) • Resine e ceramiche • Finitura leghe metalliche • Ceramiche • Lucidatura e finitura 	Rad. Elettromagnetiche (UV) Polveri Rumore Vibrazioni (micromotori) Uso gas combustibili Esposizione sostanze pericolose Rischio meccanico (taglio, abrasione, ecc....)	- Ergonomia postazioni di lavoro - Metodi e procedimenti - Stress - ecc. Rischio incendio Rischio elettrico	Emissioni in atmosfera Scarichi idrici (gessi) Rifiuti Stoccaggio e sversamento sostanze pericolose
Sala fusioni	Polveri Ustioni		Emissioni in atmosfera Rifiuti
Uffici ed eventuale fase di progettazione digitale	Rischio Videoterminali		Rifiuti

Aspetti di Salute e Sicurezza sul lavoro

Come anticipato in premessa, chi vuole intraprendere l'attività di odontotecnico soggiace a quel complesso di norme che sono poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

La principale norma di riferimento in questo ambito è il Decreto Legislativo n.81/2008, il cosiddetto Testo Unico Sicurezza, d'ora in avanti "TU".

Gli adempimenti da rispettare sono diversificati a seconda che l'attività si svolga:

- costituendo una società oppure in forma individuale ma occupando lavoratori, oppure
- in forma individuale (artigiano, impresa familiare, lavoratore autonomo, ecc.) senza lavoratori. Le tutele applicabili, in quest'ultimo caso, sono estremamente ridotte.

IMPRESE INDIVIDUALI CON LAVORATORI E SOCIETÀ

Gli obblighi del TU si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici, in cui siano presenti almeno un lavoratore, subordinato o autonomo, o un soggetto ad esso equiparato.

LAVORATORE

Per lavoratore s'intende «la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione».

Sono esclusi solamente gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Vi sono poi alcune tipologie di lavoratori ai quali il TU si applica con modalità particolari o limitate.

Nella tabella riportiamo alcuni esempi di lavoratori che riteniamo possano essere presenti in un laboratorio odontotecnico.

Lavoratori subordinati	Soggetti equiparati ai lavoratori	Lavoratori con tutele particolari o limitate
Rientrano nella definizione di lavoratore tutte le tipologie di lavoratore subordinato: <ul style="list-style-type: none">- i lavoratori assunti a tempo indeterminato;- i lavoratori assunti a tempo determinato;- i lavoratori assunti part-time,- gli apprendisti;- i contratti di lavoro intermittente	Il TU equipara al lavoratore : <ul style="list-style-type: none">- I soci lavoratori di cooperativa e i soci di società, anche di fatto, che prestano attività per conto della società;- gli associati in partecipazione (art. 2549 c.c. e seguenti). <i>Va segnalato che dal 25/6/2015 non è più possibile sottoscrivere nuovi contratti di associazione con apporto anche di lavoro nel caso in cui l'associato sia una persona fisica (quindi solo lavoro o capitale e lavoro), ma solo di capitale. I contratti di associazione in partecipazione in essere al 25/6/2015 ora vietati, sono fatti</i>	<ul style="list-style-type: none">- Lavoratori somministrati;- lavoratori distaccati;- prestatori di lavoro accessorio;- co.co.co. e co.co.pro. <i>Va segnalato che dal 25/6/2015 non è più possibile instaurare nuovi co.co.pro; le co.co.pro e i rapporti con le partite IVA già in essere potranno continuare fino a conclusione;</i>- telelavoro;- lavoratori a domicilio;- lavoratori autonomi;- componenti impresa familiare;

Vademecum sull'attività di Odontotecnico

	<p><i>salvi fino alla loro cessazione;</i></p> <ul style="list-style-type: none">- i tirocini formativi e di orientamento (art. 18 L.196/1997, ora legge n. 92/2012);- i tirocini formativi e di orientamento disciplinati da specifiche leggi regionali promosse per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;- gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari;- i partecipanti ai corsi di formazione professionale con uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, compresi i videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l'allievo è effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;	<ul style="list-style-type: none">- artigiani;- piccoli commercianti;
--	---	--

Per semplificare si può concludere che, in linea generale, se si vuole intraprendere l'attività di odontotecnico, tutti gli obblighi del TU si applicano:

- sia che si tratti di impresa individuale che occupa lavoratori subordinati "classici", ma anche ad esempio se nell'impresa sono presenti tirocinanti o stagisti, lavoratori distaccati o somministrati o se si decide di instaurare rapporti di co.co.co. Analogamente tutti gli obblighi del TU scattano se lavoratori o soggetti equiparati vengono assunti o inseriti in un momento successivo all'inizio dell'attività,

- sia nel caso venga costituita una società, composta da almeno due soci che prestano la propria attività per conto della società stessa, ancorché senza lavoratori.

Quando nell'impresa è presente almeno un lavoratore, o una figura ad esso equiparabile, è di conseguenza identificabile un datore di lavoro che è, in prima istanza, il soggetto tenuto ad applicare la disciplina sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Datore di lavoro

Per datore di lavoro si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione all'interno della quale il lavoratore presta la sua attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa e detiene i poteri decisionali e di spesa.

Le norme in materia di sicurezza individuano altre due figure intermedie tra il datore di lavoro e il lavoratore, che possono essere individuate nelle organizzazioni più o meno complesse. Si tratta dei preposti e dei dirigenti, ai quali il TU conferisce precisi compiti e obblighi.

Preposto

Il Preposto è il soggetto che, in base all'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Chiunque in un'azienda assuma, in qualsiasi modo, una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato un preposto.

Il preposto ha quindi un ruolo di carattere esecutivo ed è la figura di riferimento del lavoratore nell'operatività quotidiana: es. capo reparto o comunque il soggetto che si interpone nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, perché non c'è più tra loro un rapporto diretto.

Segnaliamo fra gli obblighi del preposto:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; - informare il più presto possibile i lavoratori esposti a pericoli gravi ed immediati sul rischio stesso e sulle relative disposizioni protettive prese o da prendere;
- segnalare al datore di lavoro le deficienze a mezzi, attrezzature, dispositivi di protezione individuale o altre condizioni di pericolo, in base alla formazione ricevuta
- frequentare i corsi di formazione
- ecc.

Dirigente

Il dirigente è la persona che, in base ai poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

In altri termini il dirigente è l'alter ego del datore di lavoro, incaricato della gestione di un intero settore d'attività dell'azienda o di un ramo autonomo della stessa e caratterizzato da una vasta autonomia decisionale. In relazione alla natura direttiva del ruolo, i compiti attribuiti al dirigente, nell'ambito della legislazione della sicurezza sul lavoro, sono pressoché i medesimi attribuiti al datore di lavoro.

Esercizio di fatto di poteri direttivi

I ruoli sopra esaminati comportano responsabilità che investono anche coloro che li esercitano di fatto, pur essendo sprovvisti di regolare investitura. Sono i cosiddetti datori di lavoro, dirigenti e preposti di fatto.

Le responsabilità civili e penali legate al ruolo gravano sui dirigenti e sui preposti quando questi esercitano in concreto le relative funzioni, anche senza alcuna formalizzazione. Lo stesso discorso può valere per il socio che di fatto si comporta come un datore di lavoro, esercitandone i poteri, anche se formalmente gli stessi sono attribuiti ad altro socio.

Il sistema di prevenzione aziendale

Il TU impone al datore di lavoro la realizzazione di un sistema di prevenzione diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori mediante l'attuazione di una serie di adempimenti.

Di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo elenchiamo quelli più significativi:

1) L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE, COMPOSTO DA SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI ALL'AZIENDA, attraverso:

- a) L'istituzione di un Servizio di prevenzione e protezione, ossia l'insieme di persone, sistemi e mezzi, interni o esterni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali dei lavoratori;
- b) La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il suo compito è quello di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il ruolo di RSPP può essere svolto direttamente dal datore di lavoro, oppure quest'ultimo può designare un soggetto interno, prioritariamente, oppure esterno (es. consulente). Il datore di lavoro può decidere di svolgere direttamente i compiti propri del RSPP solo nei casi in cui l'azienda sia di limitate dimensioni: per le attività di odontotecnico (artigiane o industriali) è possibile fino a 30 lavoratori.
- c) La nomina di un medico competente (MC), nei casi in cui dalla valutazione dei rischi (vedi punto 2) emerga un rischio per la salute e sia obbligatorio effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, attraverso visite mediche. Ciò premesso, in un documento redatto dall'ASL di Modena, contenente un metodo per orientarsi e stabilire se in un'attività generalmente vige o NON vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, l'attività di odontotecnico è inquadrata tra le attività per le quali generalmente NON vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, se assenti il rischio rumore o il rischio chimico per uso di sostanze pericolose. Sarà inoltre da valutare se assente il rischio biologico, per la fase di sanificazione.

Il medico competente, se necessario, deve possedere determinati titoli e requisiti formativi e professionali previsti nel TU (art. 38), ed è un soggetto con il quale il datore di lavoro collabora ai fini della valutazione dei rischi. Ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria, che comprende le visite mediche ai lavoratori che

svolgono una mansione a rischio, più ulteriori compiti previsti dalla normativa. Le visite mediche sono preventive e/o pre-assuntive, in ogni caso vanno effettuate prima che il lavoratore sia adibito alla mansione, per stabilire l'idoneità dello stesso e sono poi ripetute periodicamente a intervalli definiti dalla legge o dallo stesso medico competente. La visita medica si effettua anche quando si cambia la mansione o si ritorna al lavoro dopo un'assenza per motivi di salute (sia per malattia sia per infortunio) di durata superiore a 60 giorni consecutivi, nonché su richiesta del lavoratore, qualora il MC la ritenga connessa ai rischi professionali ai quali è esposto il lavoratore e alla cessazione del rapporto di lavoro, se il lavoratore è soggetto a visita medica per esposizione ad agenti chimici;

- a) L'istituzione dei servizi di lotta antincendio, di emergenza e primo soccorso, nominando i rispettivi addetti. Il ruolo può essere svolto sia dallo stesso datore di lavoro, sia da lavoratori designati. Gli addetti hanno il compito di attivare il primo intervento in situazioni di emergenza, in base alla formazione ricevuta. Nel designare i lavoratori, il datore di lavoro deve tenere conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda. I lavoratori nominati non possono rifiutare l'incarico, se non per giustificato motivo.

2) LA PARTECIPAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Il RLS è il soggetto designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

- Nelle aziende con più di 15 lavoratori l'RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno (RLS Aziendale o RLSA). Il nominativo deve essere comunicato all'INAIL, e anche le eventuali modifiche.
- Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori l'RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno (RLSA) oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo (RLS Territoriale o RLST).

In base al vigente Accordo Interconfederale dell'Artigianato, la figura del RLST viene istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori. Nelle imprese che occupano più di 15 lavoratori, la figura del RLST opera solo qualora non sia stato eletto un rappresentante aziendale.

Il RLS è consultato preventivamente per tutti gli aspetti che riguardano la valutazione dei rischi, l'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione e partecipa alla riunione periodica, se obbligatoria (vedi punto 5).

3) LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E L'ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR).

La valutazione dei rischi è lo strumento fondamentale che permette al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di infortunio e malattia professionale, nonché di programmare misure che migliorino nel tempo le condizioni di salute e sicurezza nella propria impresa.

Il datore di lavoro, in collaborazione col MC (se previsto), con l'RSPP, e consultando preventivamente l'RLS, valuta tutti i rischi dell'attività lavorativa, compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, fra i quali quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi a differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (contratti di lavoro intermittente, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio, ecc.). Conseguentemente elabora il relativo documento (Documento di Valutazione dei Rischi – DVR). La valutazione dei rischi e gran parte del DVR vanno elaborati immediatamente, nel momento in cui si costituisce l'impresa, mentre il DVR deve essere completato entro 90 giorni dall'inizio dell'attività.

Il DVR deve essere munito di data certa; in alternativa alla data certa il documento può essere firmato dal datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, occorre la firma del RSPP, del medico competente (se nominato) e del RLS.

Il DVR va conservato in azienda e una copia va consegnata al RLS, se ne fa richiesta.

La valutazione dei rischi è un processo dinamico perciò, sia la valutazione dei rischi sia il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro rilevanti ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, entro 30 giorni da quando tali modifiche si sono verificate. La valutazione dei rischi e il relativo documento sono obblighi di pertinenza del datore di lavoro tuttavia, pur rimanendo una sua esclusiva responsabilità, possono essere realizzati anche avvalendosi della figura del RSPP aziendale o di un consulente esterno incaricato.

4) L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO di tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione, con particolare attenzione ai lavoratori, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.

L'informazione, la formazione e l'addestramento vanno effettuate in relazione alla natura dell'attività svolta in generale dall'azienda e alla mansione specifica cui sono adibiti i lavoratori, nonché in relazione al ruolo ricoperto (es. preposto o dirigente).

Una particolare formazione deve essere fornita alle figure cui sono stati assegnati specifici ruoli, propri della normativa sulla sicurezza nel lavoro (es. RSPP, addetti al primo soccorso, emergenza e antincendio, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale).

In estrema sintesi riportiamo di seguito le caratteristiche dei percorsi formativi più significativi:

Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una sufficiente e adeguata formazione. Il percorso formativo dei lavoratori è suddiviso in 2 distinti moduli:

- formazione generale (la cui durata minima è di 4 ore);
- formazione specifica (la cui durata minima è fissata in 4, 8 o 12 ore a seconda che si tratti di attività a rischio basso, medio o alto). L'attività di odontotecnico è classificata nel rischio alto.

Ogni 5 anni sono previsti, per tutti e 3 i livelli di rischio, aggiornamenti periodici della durata minima di 6 ore.

La formazione dei lavoratori deve avvenire in occasione:

- dell'assunzione del lavoratore (in proposito è previsto che anteriormente – o se ciò non è possibile – contestualmente all'assunzione, i lavoratori debbano essere avviati a seguire i corsi di formazione. In tal caso, però, il percorso formativo dovrà essere completato entro 60 giorni dalla data di assunzione);
- del trasferimento del lavoratore;
- del cambiamento delle mansioni del lavoratore;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie o di nuove sostanze pericolose.

Formazione dirigenti e preposti

La formazione del dirigente è alternativa a quella del lavoratore e ha una durata minima di 16 ore.

La formazione del preposto comprende quella prevista per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima della formazione specifica per il preposto è di 8 ore.

Anche per i dirigenti e i preposti è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore.

Formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi

Va verificato se l'attività di odontotecnico rientra nella disciplina di prevenzione incendi, in base alla quale si presenta una pratica ai Vigili del Fuoco (DPR 151/2011).

Vademecum sull'attività di Odontotecnico

Se l'attività rientra in questa disciplina, è classificata a rischio medio o alto (8 o 16 ore di formazione e prova pratica di spegnimento), in caso contrario si tratta di attività a rischio basso (4 ore).

L'attività di odontotecnico rientra generalmente nel rischio basso, ma occorre verificare se vengono utilizzati e depositati grandi quantitativi di gas combustibile in bombole (es. depositi di gas infiammabili compressi in recipienti mobili con capacità geometrica complessiva superiore a 0,75 mc. depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti in recipienti mobili, con massa complessiva superiore a 75 kg, ecc.).

Formazione dei lavoratori addetti alla primo soccorso

Ai fini del primo soccorso, le aziende sono classificate in 3 gruppi (A, B, C) in relazione al tipo di attività svolta, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio.

In particolare rientrano:

- Nel gruppo A aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno;
- Nel gruppo B aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
- Nel gruppo C: aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Sulla base dei dati INAIL a nostra disposizione, le attività di odontotecnico hanno un indice inferiore a quattro, quindi non rientrano nel gruppo A, ma rientrano nel gruppo B o C, a seconda che occupino più o meno di 3 lavoratori.

Per le aziende rientranti nei gruppi B e C, la durata dei corsi di formazione è di 12 ore e, ogni 3 anni, i lavoratori interessati devono seguire corsi di aggiornamento della durata totale di 4 ore.

Formazione del datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP

Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del RSPP deve frequentare uno specifico corso di formazione, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativo alle attività lavorative. La durata minima del corso è fissata in 16, 32 o 48 ore a seconda che si tratti di attività a rischio basso, medio o alto. L'attività di odontotecnico è classificata nel rischio alto.

Ogni 5 anni sono previsti aggiornamenti periodici della durata minima di 14 ore.

Requisiti e formazione dei lavoratori che svolgono il ruolo di Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) e del RSPP

Gli ASPP e il RSPP devono possedere i seguenti requisiti:

- capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

- attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;

- attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, solo per il RSPP.

Le durate del corso di formazione, anche per queste figure, sono in base all'attività ed articolate in 3 moduli A, B e C (solo per RSPP). Per l'attività di odontotecnico la durata del corso è di 100 ore per RSPP e di 76 per ASPP.

Sono previsti corsi di aggiornamento ogni 5 anni della durata di 60 ore.

5) L'ORGANIZZAZIONE DELLA RIUNIONE PERIODICA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP), almeno una volta l'anno. Vanno convocati tutti i soggetti previsti (RSPP, RLS, MC - quando previsto) per imprese con oltre 15 lavoratori.

6) L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COLLETTIVE, NONCHE' LA SCELTA E LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI).

Al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi alla fonte, il datore di lavoro deve prioritariamente adottare misure di prevenzione e/o di protezione collettiva (quali ad esempio, impianti di aspirazione, ventilazione generale, ecc.).

I DPI (quali guanti, occhiali protettivi, tappi, maschere, ecc.), invece, devono essere impiegati solo quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti con misure di prevenzione e/o di protezione collettiva. Il datore di lavoro collabora col MC e con l'RSPP per la scelta dei DPI più idonei per i lavoratori, in funzione dei rischi per la salute e la sicurezza a cui essi sono esposti e in base alla valutazione dei rischi.

Inoltre il datore di lavoro fornisce i DPI scelti ai lavoratori, ne verifica l'efficienza e il corretto e reale utilizzo, inoltre fornisce adeguata informazione, formazione e addestramento (ove necessario) sull'uso dei DPI consegnati ai lavoratori.

7) L'ADOZIONE DELLE MISURE NECESSARIE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI E DELL'EVACUAZIONE, NONCHE' DELLE EMERGENZE IN GENERE

Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio incendio e dotare i locali degli idonei mezzi di estinzione. In base ai quantitativi e alla natura di gas combustibile in bombole utilizzati e in deposito, occorre valutare anche l'obbligo di presentare ai Vigili del Fuoco una pratica di prevenzione incendi. Inoltre deve organizzare almeno una volta all'anno l'esercitazione antincendio all'interno dei luoghi di lavoro e garantire che sia opportunamente implementato il piano di gestione delle emergenze per la sede e che questo sia poi mantenuto attivo ed aggiornato. Questo adempimento si applica solo se l'impresa occupa più di 10 lavoratori o se rientra nel suddetto obbligo di presentare la pratica di prevenzione incendi. Occorre infine attuare anche misure di prevenzione per

eventuali scenari incidentali che potrebbero realizzarsi a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi.

8) L'ORGANIZZAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LAVORI IN APPALTO.

Riteniamo sia piuttosto improbabile che un'impresa che esercita l'attività di odontotecnico svolga la propria attività presso un'altra impresa. Tali situazioni si risolvono generalmente esternalizzando una o più fasi di lavoro o tutt'al più attivando forme di co-working, denominato anche laboratorio condiviso.

E' invece plausibile che vengano affidati, all'interno della propria impresa, lavori, servizi e forniture, quali ad esempio lavori di pulizia dei locali, manutenzioni periodiche a impianti/attrezzature, ad un'impresa appaltatrice o ad un lavoratore autonomo.

In questi casi il TU prevede che il datore di lavoro:

- Verifichi preventivamente l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo mediante la richiesta del certificato iscrizione CCIAA e dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale;
- Fornisca chiare informazioni sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza attuate;
- Cooperi all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordini gli interventi di prevenzione e protezione, attuando un'informazione reciproca per eliminare i rischi da interferenze. A questo scopo redige il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che allega al contratto di appalto o d'opera. Il DUVRI non va redatto per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi con durata non superiore a 5 uomini/giorno, sempre che non vi siano rischi di particolare entità;
- Verifichi che il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice o il lavoratore autonomo sia munito di tessera di riconoscimento.

7) LA CONFORMITA' DEI LUOGHI, DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI, DEI MATERIALI E DELLE SOSTANZE ALLE NORMATIVE

Il datore di lavoro deve anche garantire la conformità dei luoghi di lavoro ai regolamenti comunali edilizi e d'igiene e agli aspetti urbanistici e edilizi (quali ad esempio permesso di costruire/SCIA, destinazione d'uso dei locali, ecc.), nonché agli aspetti di sicurezza previsti nel TU (ad esempio conformità dei locali ai requisiti previsti per altezza, cubatura, pavimenti, passaggi, scale, porte, uscite e vie di emergenza, servizi igienici, ecc.).

Oltre a ciò deve garantire la conformità delle attrezzature, degli impianti, dei materiali e delle sostanze, ecc. utilizzati nella propria azienda (es. dichiarazione di conformità degli impianti elettrico e termico, marcatura CE delle attrezzature, manuali d'uso, schede di sicurezza dei materiali e delle sostanze, ecc.).

Obblighi di esclusiva pertinenza del datore di lavoro e obblighi delegabili

Nelle organizzazioni più complesse gli obblighi sopra elencati sono imposti anche al dirigente, che organizza e dirige l'attività secondo le attribuzioni e le competenze ad esso conferite. Fanno eccezione la valutazione dei rischi, la conseguente elaborazione del DVR e la designazione del RSPP, che sono obblighi di esclusiva pertinenza del datore di lavoro, di cui è responsabile in prima persona, senza alcuna possibilità di delegare le relative responsabilità.

Gli altri adempimenti possono essere oggetto di delega di funzioni, da parte del datore di lavoro. Alla delega, redatta secondo precisi requisiti e condizioni previsti nel TU, deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Computo ai fini della sicurezza

Il TU correla e modula alcuni degli obblighi in esso previsti al numero dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato, nel senso che alcuni obblighi sono semplificati o eliminati al di sotto di determinate soglie numeriche.

Ricordiamo ad esempio:

- La possibilità da parte del datore di lavoro di svolgere direttamente il ruolo di RSPP se occupa meno di 30 lavoratori, in caso di impresa artigiana e industriale, salvo l'esclusione di alcune aziende industriali che svolgono attività pericolose;
- La possibilità di utilizzare procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e per la redazione del DVR, se l'impresa occupa meno di 50 lavoratori, ad esclusione di attività particolarmente rischiose;
- La possibilità per i lavoratori di designare il RLS territoriale se l'impresa occupa meno di 15 lavoratori;
- ecc.

A tal fine alcune categorie di lavoratori non sono conteggiate. A titolo esemplificativo non sono conteggiati: i collaboratori familiari, i tirocini formativi, i tempi determinati in sostituzione di lavoratori assenti, le prestazioni occasionali, i lavoranti a domicilio, i lavoratori autonomi, i co.co.co e i co.co.pro che non lavorano solo per quel datore di lavoro, i lavoratori in prova, i somministrati.

IMPRESE INDIVIDUALI, ANCHE FAMILIARI, SENZA LAVORATORI

Se l'odontotecnico non si configura come datore di lavoro, ma è un imprenditore individuale senza lavoratori, (artigiano, lavoratore autonomo) oppure svolge l'attività costituendo un'impresa familiare, gli obblighi del TU si applicano in una forma limitata e semplificata.

L'impresa o il lavoratore autonomo devono osservare esclusivamente i seguenti obblighi:

- utilizzare attrezzature di lavoro conformi al TU;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli in modo conforme al TU.

Mentre hanno la facoltà di:

- beneficiare della sorveglianza sanitaria;

- partecipare a corsi di formazione specifici, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Resta fermo l'obbligo di garantire la conformità:

- dei locali ai regolamenti comunali edilizi e d'igiene e agli aspetti urbanistici e edilizi (quali ad esempio permesso di costruire/SCIA, destinazione d'uso dei locali, ecc.).
- delle attrezzature, degli impianti, ecc. utilizzati nella propria azienda (es. dichiarazione di conformità degli impianti elettrico e termico, marcatura CE delle attrezzature, manuali d'uso, ecc.)

Lavoratori soggetti a particolari tutele (minori e lavoratrici madri)

Elenchiamo di seguito le più significative:

Il datore di lavoro deve adottare particolari tutele in caso vengano assunti o siano occupati:

- minori, ossia giovani fino a 18 anni di età;
- lavoratrici madri, vale a dire la lavoratrice in gravidanza e/o puerperio (fino a 7 mesi dopo il parto) ovvero la lavoratrice che abbia ricevuto bambini in adozione o affidamento, fino al compimento dei 7 mesi di età.

1) Valutazione dei rischi specifica

La valutazione dei rischi deve tener conto di alcuni fattori:

- per i minori, occorre aver riguardo ad esempio al loro sviluppo non ancora completo, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza dei rischi in relazione all'età,
- per le lavoratrici madri, occorre tener presente in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro che possono avere un impatto negativo sul nascituro, e conseguentemente indirizzare l'attuazione delle tutele e delle misure di prevenzione e protezione.

2) Lavori e mansioni vietate

E' vietato adibire i minori alle mansioni, processi e lavori previsti nell'allegato I della Legge sulla tutela degli stessi (L. 977/67).

Esiste una deroga al divieto, qualora la lavorazione venga effettuata per scopi didattici e di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa. L'attività deve essere svolta in aula o in laboratori adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista, purché siano svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti in materia di sicurezza.

E' altresì vietato adibire le lavoratrici madri a trasporto e sollevamento di pesi, a lavoro notturno e a lavori pericolosi, faticosi e insalubri previsti negli allegati A e B del TU maternità (D. Lgs. 151/2001).

Potrebbero rientrare tra i lavori vietati ai minori e alle lavoratrici madri ad esempio le seguenti attività che si svolgono in un laboratorio odontotecnico:

- saldatura con arco elettrico
- lavori che espongono a rischio chimico ad esempio per utilizzo di sostanze e miscele classificate con le seguenti indicazioni di pericolo: tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331); corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314); gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221); aerosol infiammabili, categoria 1 (H222); liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225); sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334); sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317); ecc.

3) Sorveglianza sanitaria per minori

La Legge sulla tutela dei minori prevedeva che, per poter essere ammessi al lavoro, i minori fossero sottoposti a visite mediche, finalizzate ad accertarne l'idoneità alla mansione cui erano addetti. Le visite si effettuavano prima di adibirli alla mansione a rischio e, periodicamente, ad intervalli non superiori ad un anno.

Essendo vigente anche la sorveglianza sanitaria prevista dal TU, quest'obbligo è stato ritenuto superfluo e quindi abrogato.

Di conseguenza i minori:

- sono sottoposti alla sola sorveglianza sanitaria da effettuarsi da parte del medico competente, quando prevista dal TU per lavorazioni a rischio non soggette al divieto;
- sono esonerati, sia dalla sorveglianza sanitaria del TU, sia dalle visite mediche della Legge sui minori, nelle lavorazioni non a rischio.

Il giudizio sull'idoneità o inidoneità totale o parziale o temporanea deve essere comunicata per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai genitori, che hanno facoltà di richiedere copia della documentazione scritta.

Aspetti ambientali

Come già indicato all'inizio del capitolo, i laboratori odontotecnici non presentano pericoli per l'ambiente particolarmente rilevanti (emissioni in atmosfera, scarichi idrici e produzione di rifiuti). La norma di riferimento per la corretta gestione di tali aspetti è il D.Lgs.152/06, conosciuto come Testo Unico Ambientale, ed in particolare le Parti III (scarichi idrici), IV (gestione rifiuti) e V (emissioni in atmosfera).

Riportiamo di seguito una breve analisi per una corretta gestione di questi aspetti ambientali.

Rifiuti

L'attività di odontotecnico genera numerosi rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. Per alcuni rifiuti speciali non pericolosi, come ad esempio rivestimenti a base di gesso, pomice, resine e cere, in presenza di esigue quantità il comune ne potrebbe aver disposto l'assimilabilità ai rifiuti urbani e quindi la possibilità di conferirli nel pubblico cassonetto. In caso contrario, e comunque per tutti i rifiuti classificati come pericolosi che non è possibile assimilare agli urbani, occorre rispettare un insieme di obblighi in base alla tipologia dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi) ed al numero di dipendenti presenti, che possono così riassumersi:

- individuare il corretto codice d'identificazione del rifiuto (codice CER);
- osservare gli obblighi formali che ne conseguono (formulario per il trasporto dei rifiuti conferiti; registro di carico e scarico su cui annotare i rifiuti prodotti e comunicazione annuale di rifiuti prodotti/conferiti-MUD) quando dovuti; oppure, se e quando sarà operativo, l'obbligo di aderire al SISTRI - Sistema di tracciabilità dei rifiuti per i rifiuti pericolosi prodotti;
- osservare il corretto deposito temporaneo dei rifiuti, in attesa del loro conferimento a impresa autorizzata allo smaltimento/recupero. Si parla di "deposito temporaneo" nel caso di raggruppamento dei rifiuti e deposito preliminare alla raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, rispettando diverse condizioni tra cui:
 - i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
 - in ogni caso, quando il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; i tempi di giacenza si misurano dal momento in cui i rifiuti sono prodotti e depositati in attesa del conferimento.

In mancanza del rispetto delle suddette condizioni non si configura più un deposito temporaneo ma un'attività di stoccaggio di rifiuti. Pertanto l'impresa dovrà richiedere un'autorizzazione o presentare una comunicazione, che potrebbe confluire in un'Autorizzazione Unica Ambientale, (AUA) all'Autorità competente.

Inoltre occorre:

- Non miscelare tra loro rifiuti speciali pericolosi;
- Evitare sversamenti di rifiuti liquidi.

Un altro aspetto da regolare è il pagamento del tributo legato allo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani (TARI), dovuto da ciascuna impresa per le superfici occupate. A questo proposito sottolineiamo che il Ministero dell'Economia ha chiarito che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si devono considerare le superfici in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori (non si tratta quindi di rifiuti speciali assimilati agli urbani). Per i rifiuti assimilati agli urbani ed al cui smaltimento ha provveduto il produttore autonomamente, quindi senza avvalersi del servizio pubblico, è invece prevista una riduzione della quota variabile della TARI. In entrambi i casi gli smaltimenti, effettuati direttamente dal produttore avvalendosi di imprese autorizzate, devono essere dimostrati mediante la corretta tenuta degli adempimenti formali in materia di gestione dei rifiuti ed i contratti con i soggetti (es: trasportatori, smaltitori/recuperatori) incaricati della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Scarichi idrici

Un altro obbligo in materia ambientale riguarda gli scarichi in fognatura o in acque superficiali delle acque utilizzate in queste attività. Gli scarichi sono regolati dalle delibere regionali che potrebbero avere adottato alcune deroghe o semplificazioni. In assenza di queste delibere vale la normativa nazionale che prevede che gli scarichi derivanti dai laboratori di odontotecnici siano da considerarsi produttivi e quindi soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

In assenza di delibere regionali, occorre comunque verificare il rispetto delle disposizioni del DPR 227/2011 (limiti di concentrazione di determinate sostanze inquinanti) che prevede la possibilità di assimilare gli scarichi da laboratori odontotecnici agli scarichi domestici. Se la verifica è positiva, tali scarichi sono assimilati ai domestici e quindi non è richiesta una loro autorizzazione specifica, salvo non la richieda espressamente l'Ente territorialmente competente.

Ricordiamo che il DPR 227/2011 si applica alle Piccole e Medie Imprese, secondo la definizione comunitaria recepita con il DM 18.4.2005, cioè quelle con meno di 250 occupati e con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Le imprese dovranno attestare l'appartenenza a questa categoria mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/2000).

A prescindere dalla necessità di richiedere l'autorizzazione per questi scarichi, occorre comunque sempre attuare tutte le precauzioni necessarie per evitare lo sversamento di sostanze pericolose (es: acidi di decapaggio, rifiuti liquidi ecc...) negli scarichi, azione che comporterebbe danni all'ambiente acquatico e sanzioni rilevanti.

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera generate da queste attività sono considerate “scarsamente rilevanti” e non soggette ad autorizzazione, devono tuttavia essere convogliate.

Anche se questi stabilimenti non sono soggetti ad autorizzazione, l’Autorità competente può richiedere, con proprio provvedimento generale, una comunicazione preventiva:

- della data di messa in esercizio dell’impianto;
- della data di avvio dell’attività.

Inquinamento acustico

Anche per quanto riguarda l’inquinamento acustico, le piccole e medie imprese che svolgono attività di odontotecnico rientrano nel campo d’applicazione del DPR 227/2011. Questo regolamento prevede che per l’avvio o la modifica di queste attività che sono classificate a bassa rumorosità, non siano più richieste le seguenti documentazioni riguardanti l’impatto acustico:

- documentazione d’impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento di opere;
- valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di opere o insediamenti;
- documentazione di previsione d’impatto acustico;

e pertanto non hanno alcun adempimento in materia di inquinamento acustico.

ASPETTI DI PRIVACY

Non è semplice fornire indicazioni per un corretto approccio da parte degli odontotecnici agli obblighi vigenti in materia di protezione dei dati personali. Dall'introduzione della Legge n. 675/96, passando attraverso il D.Lgs. n. 196/03, per arrivare infine al recentemente approvato Regolamento europeo alle tante possibili domande scaturenti dalla conoscenza dell'attività svolta dagli odontotecnici non è stato quasi mai possibile dare risposte adeguate, definitive, fondate su indicazioni provenienti direttamente dall'Authority nazionale privacy.

All'interno di questa situazione di incertezza normativa, da sempre, sembrano confrontarsi due diversi orientamenti consulenziali, diametralmente opposti:

- 1) Uno che mira ad escludere ogni trattamento di dati da parte degli odontotecnici; secondo questo approccio il medico odontoiatra nel momento che assegna al suo paziente un codice sostituivo del suo nominativo, poi utilizzato in ogni comunicazione successiva con l'odontotecnico, trasforma il dato personale in dato anonimo ottenendo il risultato di escludere ogni tipo di trattamento dagli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali. Secondo questa tesi anche la dichiarazione di conformità per i dispositivi medici prodotti non necessiterebbe del nominativo del paziente per il suo corretto rilascio, bastando per la sua correttezza l'apposizione del codice dell'odontoiatra, dal momento che la dichiarazione potrà, anche in fasi successive, essere ricondotta al paziente grazie all'informazione in possesso dell'odontoiatra.
- 2) L'altro, invece, che ritiene sia oggettivamente impossibile sostenere la tesi del trattamento anonimo di dati. In alcuni laboratori meno sensibilizzati agli aspetti privacy, infatti, è possibile imbattersi in varie tipologie di dati personali (sensibili, biometrici, di minori) presenti su diversi supporti (dichiarazione cartacea di conformità del dispositivo medico prodotto, e-mail inviata dal dentista o da altro laboratorio con cui si collabora, impronta dentale, panoramica), forniti direttamente dal paziente che si reca presso il laboratorio (protesi per riparazione) o dall'odontoiatra che non ha avuto l'accortezza di occultarli. Ai numerosi dubbi interpretativi, che sembrano portare comunque il laboratorio alla previsione di una serie di obblighi non indifferenti, si è cercato di dare riscontro facendo ampio ricorso all'analogia.

Nella presente analisi, strumentalmente, abbracceremo questo secondo orientamento, in particolare per consentirci di prendere in esame potenziali tipi di trattamento di dati che presentano un certo grado di "pericolosità" (il trattamento dei dati, infatti, è equiparato dal legislatore italiano alle "attività pericolose") e che, pertanto, è bene vengano compresi e correttamente inquadrati all'interno dei tradizionali istituti privacy. Cercheremo pertanto di richiamare istituti quali: titolarità e responsabilità del trattamento, informativa e consenso, trattamento di dati sensibili ed autorizzazioni generali del Garante al loro trattamento,

misure minime di sicurezza, trattamento di dati biometrici ed informazioni riguardanti la sieropositività; notificazione del trattamento al Garante, senza alcuna pretesa di esaustività, destinata invece alla competenza delle professionalità operanti all'interno del sistema Cna, ma con solo fine di sensibilizzare la categoria.

FIGURE PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI

L'odontotecnico difficilmente raccoglie direttamente i dati sanitari dal paziente, con cui non entra quasi mai in contatto (escludendo l'ipotesi della riparazione diretta della protesi portata in laboratorio o della presa di un colore) e di cui non conosce neppure l'indirizzo cui eventualmente rivolgersi per richiedere il consenso informato. Si limita a ricevere comunicazione dei dati personali necessari a svolgere la sua attività, quando non vi sia stata la trasformazione in codice, da parte dell'odontoiatra. E' pertanto utile stabilire come sia inquadrabile, sotto il profilo privacy, la relazione tra odontoiatra e odontotecnico.

Escludendo l'ipotesi di contitolarità per profili professionali fra loro molto diversi, si può ipotizzare per l'odontotecnico:

1. Una designazione a responsabile;
2. O una autonoma titolarità del trattamento.

IPOTESI 1: DESIGNAZIONE A RESPONSABILE

La previsione di una designazione a responsabile dell'odontotecnico appare la strada più semplice; previa attenta individuazione dei contenuti dell' "atto scritto di designazione". Con questa nomina l'odontotecnico non avrebbe, ad esempio, più necessità di acquisire il consenso informato per il trattamento di dati sensibili o di effettuare la notifica al Garante per il trattamento di dati biometrici. Ovviamente in capo all'odontoiatra rimarrebbero però tutte le prerogative del titolare del trattamento quali le verifiche periodiche sull'operato del responsabile.

Questa sembrerebbe essere l'ipotesi più tutelante l'odontotecnico; non si esclude, tuttavia, l'applicabilità della seconda ipotesi riportata di seguito.

IPOTESI 2: AUTONOMA TITOLARITÀ

L'autonoma titolarità, invece, può essere inquadrata prendendo a paradigma la soluzione individuata dal Garante per i medici di base e pediatri (nel 2006 l'Autorità per rilasciare il provvedimento generale consultò anche la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), secondo cui sarebbe l'odontoiatra, nell'acquisire il consenso informato per il trattamento dei dati sanitari del paziente/interessato, a doversi attivare anche per conto della filiera (laboratori odontotecnici). La soluzione, che si fonda sul capo II (artt. 77, 78, 79, 81) del Codice per la privacy, suggerisce anche che l'odontoiatra annoti sulla prescrizione l'avvenuta acquisizione del consenso del paziente alla comunicazione dei propri dati al laboratorio.

In merito poi alla possibilità che un odontotecnico si avvalga dell'opera di altri laboratori italiani o comunitari (per soggetti al di fuori di questi confini la questione è più articolata) e che per fare questo vi possano essere anche la comunicazione di informazioni riguardanti pazienti, dubbi si potrebbero avere nel caso non di autonoma titolarità, che consente la nomina di responsabile esterno per le attività in outsourcing semplicemente integrando l'informativa, ma nel caso di nomina a responsabile dell'odontotecnico da parte dell'odontoiatra, in quanto il Garante ha sempre sostenuto che un responsabile non può mai nominare un altro responsabile.

I questi anni però si è andato consolidando un orientamento che si fonda su quanto indicato dal Garante nel suo Provvedimento del 29.11.2012. In base a questa interpretazione l'odontotecnico stipula col suo appaltatore (altro laboratorio) un accordo scritto volto ad imporgli il rispetto degli stessi obblighi assunti con l'accettazione della responsabilità esterna nei confronti dell'odontoiatra e comunica a quest'ultimo copia del contratto concluso (che consentirà al titolare di avere l'informazione necessaria sulla "filiera privacy" per dare risposta corretta in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 da parte degli "interessati").

AUTORIZZAZIONI GENERALI AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI

Oltre all'acquisizione di specifico consenso da parte del titolare del trattamento per poter trattare il dato sensibile sanitario del paziente **occorre vi sia specifica autorizzazione preliminare da parte dell'Authority** (antecedente al consenso). L'art. 40 del Codice della privacy prevede che il Garante possa adottare autorizzazioni generali al trattamento di dati sensibili e giudiziari per determinate categorie di titolari.

Pur non essendoci una palese previsione in capo agli odontotecnici (gli odontoiatri invece sono espressamente richiamati nell'Autorizzazione generale al trattamento dei dati sanitari n.2 rivolta agli "esercenti professioni sanitarie") e non essendo mai intervenuta l'Authority a fare chiarezza sul punto, forse dandolo per scontato, sono tre i punti, riferiti a due differenti autorizzazioni generali rilasciate dall'Authority, che potrebbero consentire agli odontotecnici, all'interno di una generica formulazione, di poter svolgere l'attività di trattamento di dati sensibili.. In particolare:

- a) *l'Autorizzazione generale n. 2 al trattamento di dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale:*
- 1.1 lett. b) rilasciata al personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione che esercita l'attività in regime di libera professione;
 - 1, 1.2 lett. e) rilasciata alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese ... limitatamente ai dati, ove necessario attinenti anche alla vita sessuale, e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi, anche precontrattuali, derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi...;

b) *L'Autorizzazione generale n. 4 al trattamento di dati sensibili da parte di liberi professionisti*

- 1) rilasciata ... agli ausiliari che collaborano col libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del Codice civile ... qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.

RACCOLTA DI DATI SULL'HIV

Il Garante, con Deliberazione n. 35 del 12 novembre 2009, ha ritenuto illecita la pratica di uno studio dentistico e odontoiatrico che, all'atto dell'accettazione dei pazienti, distribuiva loro un questionario in cui si chiedeva di evidenziare il proprio stato di salute ed, in particolare, se si era affetti da infezione da HIV.

Secondo il Garante, prima di procedere all'acquisizione di questa informazione, il medico curante deve aver edotto il paziente; lo può fare solo se ha raccolto un'anamnesi dettagliata e ne conosce le reali esigenze, al fine di ricostruire un quadro il più possibile completo delle informazioni sanitarie che lo riguardano, comprensiva dell'informazione della sieropositività, e di offrirgli un migliore percorso di cura.

Solo dopo aver soddisfatto le condizioni "di pertinenza e non eccedenza" nel trattamento dei dati ed aver acquisito il consenso informato, lo studio dentistico e odontoiatrico avrebbe potuto raccogliere l'informazione relativa all'eventuale presenza di un'infezione da Hiv, nel caso in cui il dato fosse stato ritenuto necessario in funzione del tipo di intervento sanitario o di piano terapeutico da eseguire sull'interessato. L'interessato, infatti, deve rimanere sempre libero di decidere, consapevolmente e responsabilmente, di non comunicare al medico alcuni eventi sanitari che lo riguardano.

Prendendo spunto da questa deliberazione è evidente che per l'Authority la raccolta di informazioni sull'infezione da HIV non può neppure ricondursi alla necessità di attivare specifiche misure per il personale sanitario (anche per quegli studi odontotecnici che lavorano in ambienti differenti rispetto all'odontoiatra e che possano trovarsi ad operare su impronte o apparecchi protesici stati a contatto diretto col paziente) in quanto la normativa di settore prevede che, stante l'impossibilità di avere certezza sullo stato di sieropositività, devono comunque essere sempre adottate misure di prevenzione per rischio biologico nei confronti di ogni assistito, sieropositivo oppure no.

Si consiglia pertanto all'odontotecnico, in mancanza di specifiche garanzie di corretta acquisizione fornite dall'odontoiatra o di futuri ulteriori chiarimenti dell'Authority, di evitare ogni trattamento di informazioni riguardanti l'HIV.

ADOZIONE DI MISURE MINIME DI SICUREZZA PREVISTE ALL'ALLEGATO B DEL CODICE E COMUNICAZIONI CRIPTATE

La presenza all'interno dei locali di possibili dati sensibili può comportare sicuramente una serie di attenzioni maggiori in capo al titolare:

- Se i trattamenti sono cartacei, ad esempio, dovranno essere presenti dei contenitori muniti di serratura (cassetti o armadi muniti di chiavi), ed essere adottate, in particolare, una serie di attenzioni, quali controllo degli accessi agli archivi, previste dalle regole 27/29 dell'Allegato B al Codice;
- Se i trattamenti sono informatici, invece, a titolo esemplificativo, occorrerà fare attenzione alla scadenza trimestrale della password, alla scadenza semestrale dell'antivirus, all'utilizzo di firewall, al riutilizzo di supporti rimovibili, all'eventuale introduzione di tecniche di cifratura nella comunicazione con gli esercenti le professioni sanitarie, etc.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Da questa breve trattazione sono state tralasciate le considerazioni riguardanti i trattamenti dati che il titolare effettua sui dati del personale dipendente, dei collaboratori (obblighi di informativa/consenso, lettera di incarico, etc.) e dei fornitori (se società di persone), dal momento che non sembrano presentare particolarità rilevanti per gli odontotecnici.

La speranza è che con la recente approvazione del Regolamento europeo per il trattamento di dati personali, volto a generare un livello uniforme di protezione dei dati in tutta l'Unione, si possa finalmente superare quel castello di carta interpretativo cui si è ricorsi in questi anni per consentire alla categoria degli odontotecnici di agire nel rispetto della Legge, senza incorrere in sanzioni.

La sfida privacy dei prossimi anni si spera possa diventare quella di mirare a proteggere nella sostanza i diritti dei cittadini, evitando però quei costi inutili sostenuti dalle imprese più piccole e diminuendo il più possibile ogni impatto burocratico.